



# *Ministero della Transizione Ecologica*

Dipartimento per l'Energia  
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione "stand alone", o da realizzare all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

**VISTO** in particolare il comma 1-quinquies del Decreto-Legge n.7 2002 e s.m.i., il quale stabilisce che gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo "stand-alone" e le relative connessioni alla rete elettrica di cui al comma 2-quater lettere a), b) e d) non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure;

**VISTO** il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

**VISTO** il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

**VISTA** la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTI** il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.);

**VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;



**VISTA** la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., che ha modificato ed integrato il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito il Ministero della transizione ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

**VISTO** il Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i. recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia, ed in particolare:

- l'art. 1 quater, comma 1, secondo i quali l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa;
- l'art. 1 quater, comma 2, in cui è stabilito che il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare

**VISTA** la nota prot. n. ENEL-PRO-01/07/2020-10020, acquisita al prot. MiSE n. 14159 del 2 luglio 2020, con cui la Società Enel Produzione S.p.A. (di seguito: il Proponente) ha presentato istanza di autorizzazione, ai sensi del DL 7/2002 e s.m.i., alla modifica di entrambe le due sezioni dell'impianto a ciclo combinato "Teodora" di Porto Corsini (RA) tramite la sostituzione delle palettature fisse e mobili della turbina, l'installazione di un nuovo sistema di bruciatori e di un impianto SCR per l'abbattimento degli NOx nei fumi, ottenendo così un incremento della potenza termica pari a 74 MW per unità e un incremento di potenza elettrica pari a 30 MW per unità e ha allegato le quietanze di pagamento, ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i. e del Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonché della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007;

**CONSIDERATO** che il Proponente, con la medesima istanza prot. ENEL-PRO-01/07/2020-10020, ha presentato al Ministero dell'Ambiente l'istanza per l'avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.



**CONSIDERATO** che secondo il progetto presentato con l'istanza del 2 luglio 2020 (prot. MiSE n. 14159), la modifica interesserà la Centrale "Teodora" di Porto Corsini, ubicata in Porto Corsini (RA), ad una distanza di circa 12 km dal centro storico della città di Ravenna e prevede, in occasione della manutenzione programmata per le turbine a gas delle unità 3 e 4 esistenti, la sostituzione delle parti calde ed in particolare la sostituzione delle pale fisse e mobili delle turbine e l'installazione di un nuovo sistema bruciatori. L'aggiornamento tecnologico dei componenti che verranno installati, consentirà un miglioramento delle loro prestazioni tecniche con un conseguente aumento della potenza elettrica lorda erogabile da ciascun ciclo combinato (da 380 MWe vs 410 MWe);

**CONSIDERATO** che, secondo il progetto presentato, l'opera non comporterà nessuna modifica all'attuale sistema di connessione elettrica alla rete nazionale esistente;

**VISTA** la nota prot. n. 15210 del 10 luglio 2020 con cui il Ministero della transizione ecologica, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza:

- ha avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. per la modifica dell'impianto a ciclo combinato "Teodora" di Porto Corsini (RA) tramite la realizzazione del "*Progetto di upgrade dell'impianto*";
- ha contestualmente sospeso i termini del procedimento in attesa delle determinazioni del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (oggi Direzione generale Valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica);

**VISTA** la nota prot. n. 43361 del 4.4.2022 (acquisita in pari data al prot. MiSE n. 10474) con cui la Direzione Generale Valutazioni Ambientali - Divisione v – Procedure di valutazione VIA e VAS - del Ministero della Transizione Ecologia ha trasmesso, ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., il Decreto Ministeriale MiTE\_DEC\_2022-0000017 emanato il 28.3.2022 di esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale del progetto corredato dal parere 409 del 14 gennaio 2022 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, dalla nota prot. MATTM/139398 del 13 dicembre 2021 dell'Istituto Superiore di Sanità.

**VISTA** la nota n. ENEL-PRO-4/04/2022-0005147 del 4.4.2022 (prot. MiSE n. 10456), con cui il Proponente ha trasmesso il Decreto n. 17 del 28.03.2022 di esclusione dalla Procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale emesso dal Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali e contestualmente ha chiesto il riavvio del procedimento;

**VISTA** nota prot. n. 14444 del 11.05.2022, con cui questa Amministrazione, preso atto della valutazione ambientale positiva ha riavviato il procedimento autorizzativo, secondo le disposizioni dell'art.14-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., che prevede la forma semplificata e l'espletamento della Conferenza di Servizi in modalità asincrona;



**CONSIDERATO** che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri/nulla-osta/comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.:

- nota prot. M\_D AMI001 REG2021 0026562 del 21.12.2021 con cui il Comando 1<sup>a</sup> Regione Aerea dell'Aeronautica Militare ha comunicato che [...] *“1. l'intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con foglio in riferimento, non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs 66/2010 art.10320 e segg.) a loro servizio. 2. Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. all'esecuzione dell'intervento di cui sopra”;*
- nota prot. 097/2022 dell'11.5.2022 con cui la Società Snam S.p.A. ha comunicato che le opere ed i lavori non interferiscono con impianti di proprietà della stessa;
- nota prot. n. ENEL-PRO-31/5/2022-0008552 (prot. MiSE n. 17003 del 31.5.2022) con cui il Proponente ha trasmesso a tutte le Amministrazioni coinvolte nella Conferenza dei Servizi il link per l'acquisizione della documentazione di progetto aggiornata e integrata;
- nota prot. 333706/RU del 18.7.2022 (acquisita in pari data al prot. MiSE n. 22752) con cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli -Direzione Accise, energie e alcoli, ha espresso il proprio parere favorevole alla realizzazione dell'intervento, nel rispetto di prescrizioni;
- nota prot. n. MIC|MIC\_SABAP-RA|18/07/2022|0010605-P del 18.7.2022 (acquisita in pari data al prot. MiSE n. 22603) con cui la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini ha comunicato che *“risultano assenti nel sito d'intervento in oggetto le trasformazioni di aree soggette alla Parte II e III del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.”;*
- nota acquisita al prot. MiSE n. 23154 del 21.7.2022 con cui il Comune di Ravenna ha comunicato la conformità del progetto nell'ambito della verifica degli strumenti urbanistici aggiungendo una serie di osservazioni per quanto riguarda l'impianto di ammoniaca, successivamente riscontrate e contro-dedotte dal Proponente con nota n.12235 del 26 luglio 2022 (prot. MiSE n.23627);
- nota prot. ENEL-PRO\_22/7/2022-0012065 (acquisita al prot. MiSE n. 23261 del 22.7.2022) con cui il Proponente, in esito alla specifica procedura, ha comunicato che l'impianto, essendo integrato in una struttura esistente già connessa con la rete elettrica, non necessita del nulla osta minerario per linee elettriche e impianti ai sensi art.120 R.D. 11 dicembre 1933, n.1775;
- nota prot. n. 11211 del 22.7.2022 (acquisita in pari data al prot. MiSE n. 23267) con cui il Comando Provinciale Vigili del fuoco di Ravenna ha espresso parere favorevole nel rispetto di prescrizioni;
- nota prot. 8529 del 27 luglio 2022 (prot. MiSE n. 24047 del 28 luglio 2022) con cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico settentrionale ha formalizzato il proprio parere favorevole alla realizzazione del progetto, segnalando l'obbligo di procedere con una variazione della concessione demaniale in essere;
- nota acquisita al prot. MiSE n. 24116 del 28 luglio 2022 con cui la Regione Emilia Romagna, acquisite le integrazioni e i chiarimenti da parte del Proponente (nota prot. n. ENEL-PRO-15/6/2022-0009402) e preso atto delle note del Comune di Ravenna (prot. MiSE n. 23154 del 21.7.2022) e della Provincia di Ravenna (prot. MiSE n. 22771 del



19.7.2022) ha formalizzato la conclusione positiva di accertamento localizzativo degli interventi e ha formalizzato una serie di prescrizioni;

- nota acquisita al prot. MiSE n.24379 del 29 luglio 2022 con cui il gestore della rete di trasmissione nazionale TERNA S.p.A. ha comunicato che il Proponente ha provveduto ad accettare il preventivo
- nota di connessione alla rete elettrica (STMG) per l'intervento in oggetto, il quale prevede la conferma dell'attuale schema di connessione senza realizzazione di nuove opere di rete;
- nota 001613626 del 26 agosto 2022 (prot. MiSE n. 26667) con cui il Proponente ha trasmesso la nota n. 0095820-P con cui ENAC ha formalizzato il proprio parere positivo relativamente all'installazione temporanea di un'autogru per l'effettuazione dei lavori, condizionato al rispetto di specifiche prescrizioni.

**VISTA** la nota prot. n. 28244 del 9.9.2022 con cui il Ministero della transizione ecologica:

- ha elencato i pareri e le comunicazioni ricevute nel corso del procedimento ed ha comunicato la conclusione favorevole dell'istruttoria;
- ha comunicato di non ritenere necessario l'espletamento della Conferenza di servizi in modalità "sincrona", ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241/90 e s.m.i.,
- ha proposto alla Regione Emilia Romagna, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e s.m.i. l'adozione dell'intesa "*forte*" (Cfr. Corte costituzionale, Sentenza n. 6/2004), da esprimere inderogabilmente con deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.);
- ha determinato, acquisita l'intesa favorevole da parte della Regione Emilia Romagna, di adottare il provvedimento autorizzativo dell'intervento, subordinato alle prescrizioni richieste da Enti/amministrazioni e società convocate ad esprimere il relativo parere;

**VISTA** la Delibera di Giunta (D.G.R.) della Regione Emilia Romagna n. 1689 del 10 ottobre 2022, con cui l'Ente territoriale ha rilasciato l'atto di intesa alla realizzazione del progetto, condizionato dal rispetto da parte del Proponente delle risultanze della Conferenza di servizi, con acquisizione di tutti i pareri e nulla osta necessari;

**VISTA** la nota prot. n. ENEL-PRO 9299 del 16 giugno 2021 (prot. MiSE n. 18983 del 16 giugno 2021) con cui la Enel Produzione S.p.A. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con riferimento alla clausola antipantouflage ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. "*[...] di non aver concluso (e che non concluderà in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito, o attribuirà, incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti in relazione a specifici procedimenti riguardanti progetti delle Centrali Termoelettriche della Società Enel Produzione S.p.A. per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.*"

**PRESO ATTO** che l'istanza è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;



**CONSIDERATO** che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

**VISTI** gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-*bis*, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

**CONSIDERATA** la positiva conclusione dell'istruttoria;

## **D E C R E T A**

### **Art. 1**

#### **Autorizzazione**

1. La Società Enel Produzione S.p.A. avente sede in Roma (RM), 00198, Viale Regina Margherita 125, codice fiscale 05617841001, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., alla modifica di entrambe le due sezioni dell'impianto a ciclo combinato "Teodora" di Porto Corsini (RA) tramite la sostituzione delle palettature fisse e mobili della turbina, l'installazione di un nuovo sistema di bruciatori e di un impianto SCR per l'abbattimento degli NOx nei fumi, ottenendo così un incremento della potenza termica pari a 74 MW per unità e un incremento di potenza elettrica pari a 30 MW per unità per l'erogazione di servizi necessari alla Rete di Trasmissione Nazionale come specificato ed in conformità al progetto presentato nell'istanza n. ENEL-PRO-01/07/2020-10020 acquisita al prot. MiSE n. 14159 del 2 luglio 2020 e nel rispetto vincolante delle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e riportate al successivo art. 4.

### **Art. 2**

#### **Progettazione delle opere**

1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto preliminare presentato dalla Società Enel Produzione S.p.A. con l'istanza del 1° luglio 2020 e integrato con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, rilasciate durante la Conferenza di servizi.
2. In caso di necessità di varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d'opera, non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'art. 4, la Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a presentare relativa istanza alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero della transizione ecologica, ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i.
3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, la Società Enel Produzione



S.p.A. provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo “come costruito” alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della transizione ecologica, alla Regione Emilia Romagna, al Comune di Ravenna nonché a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta.

4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento.

### **Art. 3**

#### **Programma dei lavori**

1. La Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero della transizione ecologica, al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell’Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Emilia Romagna nonché al Comune di Ravenna, evidenziando lo stato d’ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d’ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
3. I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in cui il presente provvedimento di autorizzazione diviene inoppugnabile a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. Detto termine deve intendersi al netto dei tempi necessari per l’eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di segnalare e documentare secondo quanto previsto dall’art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i.
4. La Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a realizzare le attività autorizzate in conformità al cronoprogramma presentato, ovvero entro 31 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1.
5. Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di cui al comma 4, la Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero della transizione ecologica.

### **Art. 4**

#### **Prescrizioni**

1. La Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del



procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.

2. La Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a comunicare al Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza:
  - a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
  - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
  - c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1.
3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a trasmettere al Ministero della transizione ecologica, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonché alla Regione Emilia Romagna, al Comune di Ravenna un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.
4. La Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta al rispetto delle seguenti **prescrizioni/condizioni** previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione:

#### 1) **Prescrizioni della Regione Emilia Romagna**

- a) che siano rispettate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel decreto direttoriale di esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione dell'impatto pagina 17 di 22 ambientale n. 17 del 28/03/2022 della Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero della Transizione Ecologia;
- b) che l'entrata in esercizio delle modifiche progettuali proposte sia subordinata all'aggiornamento dell'Autorizzazione ambientale (AIA) e dovrà conformarsi alle previsioni che verranno contenute nel provvedimento di AIA;
- c) la società Enel Produzione S.p.A. dovrà comunicare alla Regione la data di entrata in esercizio delle modifiche progettuali oggetto del presente procedimento;
- d) la società Enel Produzione S.p.A. dovrà trasmettere alla Regione, ai sensi di quanto previsto all'art. 20 della L.R. n. 26/2004, una relazione entro il 15 febbraio di ogni anno, contenente i dati di esercizio, i programmi di manutenzione degli impianti che comportino arresti di lunga durata degli impianti stessi, nonché della definitiva messa fuori servizio dei medesimi. La relazione, per i tre anni successivi all'entrata in esercizio delle modifiche oggetto del presente procedimento dovrà indicare l'energia elettrica prodotta con specifico riferimento all'incremento di potenza derivante dall'intervento oggetto del presente provvedimento e l'ammontare del contributo compensativo calcolato in base alle previsioni dell'art. 1, comma 37 della l. n. 239/2004
- e) la società Enel Produzione S.p.A., entro il 31 marzo di ogni anno, dovrà corrispondere





- alla Regione, che provvederà ad assegnarlo gli Enti individuati ai sensi dell'art. 1 comma 36 e 37 della L. 239/04, un contributo pari almeno a 0,10 euro per ogni MWh prodotto, come rivisto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art.1 comma 37 della stessa legge n. 239/04, calcolato con riferimento all'incremento di potenza autorizzato per tre anni dall'entrata in esercizio dello stesso ripotenziamento;
- f) il contributo di cui al punto precedente non è dovuto se verranno stipulati, entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione dell'intervento, con gli Enti locali interessati e dandone comunicazione alla Regione, accordi ai sensi dell'art. 1 comma 5 della L. n. 239/04 per l'individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale, il cui valore non potrà essere pagina 18 di 22 inferiore al valore del contributo calcolato ai sensi del punto precedente o, nel caso in cui siano già stati stipulati accordi volontari relativi a misure di compensazione, di tali accordi dovrà essere data opportuna informativa alla Regione;
  - g) che sia valutata la possibilità di installare un impianto fotovoltaico sulla copertura del manufatto tecnico (deposito di ammoniaca) realizzato nonché la realizzazione di opere esterne su aree pubbliche utili ad aumentare la sicurezza dei lavoratori dello stabilimento, quali la realizzazione di un marciapiede o sede pedonale protetta, in corrispondenza dello slaccio della via Baiona nel punto di accesso alla zona della centrale, per collegare lo stabilimento con le fermate dell'autobus, dotando queste ultime di pensiline a protezione dell'attesa da parte degli utenti del trasporto pubblico;
  - h) è in ogni caso fatto salvo ogni altro parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato prescritto, anche in sede esecutiva, da disposizioni vigenti, con particolare riferimento alle norme in materia ambientale, igienico-sanitaria e di sicurezza;

## **2) Prescrizioni del Ministero dell'Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna:**

- a) dovrà essere presentata apposita istanza di valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011 secondo i disposti del DM 07-08-2012, trattandosi di attività soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/2011.

## **3) Prescrizioni dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico settentrionale:**

- a) in ordine agli aspetti demaniali sarà necessario presentare relativa istanza per procedere alla variazione della concessione in essere e contestualmente si procederà anche ad autorizzare ex art. 55 CdN le opere realizzate in area adiacente a quella demaniale.

## **4) Prescrizioni dell'ENAC:**

- a) l'autogru sia dotata di segnalazione diurna e notturna in accordo al §11.3, §11.8 e §11.9 del cap.4 come del Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti;
- b) sia fatta richiesta, a ENAV, di apposita pubblicazione aeronautica dell'ostacolo per l'avviso ai naviganti (Notams), comunicando con un preavviso di 30 (trenta) giorni, la data prevista di installazione dell'autogru indicando i seguenti dati definitivi:



- posizione espressa in coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS-84;
- altezza massima;
- quota slm al top (altezza massima + quota terreno);
- segnalazione diurna e notturna adottata;

#### **5) Prescrizioni del Comune di Ravenna:**

- a) l'impianto di ammoniaca risulta all'interno della fascia di rispetto di elettrodotto esistente pertanto soggetto alle specifiche normative di settore come specificato dall'art.IV.3.12 c.3 del suddetto RUE.

#### **6) Prescrizioni dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli – Direzione Accise, energia e alcoli:**

- a) prima della messa in esercizio la Società proponente dovrà assicurare che sia adempiuto ogni altro obbligo e ogni altra previsione contenuti nel D. Lgs. 26.10.1995, n. 504, applicabile al caso di specie, anche al fine dell'aggiornamento della licenza fiscale di esercizio esistente in relazione al nuovo assetto dell'officina elettrica. Particolare attenzione dovrà essere posta alla redazione dello "Schema elettrico unifilare di centrale", da allegare alla denuncia di modifica, che dovrà riportare fedelmente le modifiche introdotte.

### **Art. 5 Pubblicazione e ricorsi**

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero della Transizione ecologica (<http://www.mite.gov.it>).
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, lì

**IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Marilena Barbaro)**